



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitati Regionali Liguria e Lombardia**



**ACCORDO TRA I COMITATI REGIONALI C.R.I. DELLA LIGURIA E DELLA LOMBARDIA,  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DEI  
“Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali”**

VISTO il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005, di approvazione delle Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 01/08 del 14/11/08, con cui sono stati sciolti gli Organi statutari della Croce Rossa Italiana ed il loro rispettivo Commissariamento nelle figure dei rispettivi presidenti, salvo diversa indicazione;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 304 del 29/09/2009, con la quale è stato nominato il rag. Giovanni Fustella, Commissario del Comitato Regionale C.R.I. della Lombardia.

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 90-10 del 05/03/2010, di approvazione del "Regolamento concernente nuove modalità di vigilanza e controllo sulle attività e sugli atti delle Strutture territoriali della Croce Rossa Italiana".

ATTESO che i Comitati Regionali C.R.I. della Liguria e della Lombardia riconoscono le caratteristiche che contraddistinguono le rispettive realtà territoriali, sia da un punto di vista fisico, sia riguardo alle realtà socio-economiche e per quanto concerne gli aspetti socio-culturali dei suoi abitanti, come fattori aggreganti;

CONSIDERATO che la C.R.I. della Liguria e della Lombardia hanno condiviso varie esperienze formative e operative che hanno fatto emergere, nel tempo, ulteriori similitudini.

CONSIDERATO che i Nuclei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali delle due regioni hanno in essere un rapporto di collaborazione che si è via, via, consolidato;

RAVVISATA la necessità di formalizzare il rapporto che si è creato, anche allo scopo di rafforzare le rispettive risorse a favore del miglioramento delle capacità di risposte, alle emergenze che si possono verificare sui territori di competenza, delle proprie strutture operative;

TENUTO CONTO che dall'unione delle forze della C.R.I. di Liguria e Lombardia trarranno giovamento, sia le rispettive economie regionali, sia quella nazionale;

Emissione: 24 marzo 2010	Revisione: 00	Approvazione:
--------------------------	---------------	---------------



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitati Regionali Liguria e Lombardia**



VISTO le risultanze del *Gruppo di Lavoro interregionale S.M.T.S.*, riunitosi a Teglio (SO) il 30 ottobre e 1 novembre 2009;

VISTO il *Protocollo di intesa tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno e la Croce Rossa Italiana*, sottoscritto a Roma il 7 ottobre 2004;

UDITO il parere e accolte le richieste del Delegato Nazionale alla P.C. C.R.I. signor Roberto Antonini;  
Il Comitato Regionale C.R.I. della Liguria e il Comitato Regionale C.R.I. della Lombardia, di seguito, Comitati,

**CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO**

**Art. 1 – Reciprocità e mutualità**

1. i Comitati riconoscono, l'un l'altro, pari dignità e opportunità nelle iniziative comuni relative alle attività di Soccorso con Mezzi e Tecniche Speciali e si impegnano a sostenersi a vicenda.

**Art. 2 - Organizzazione**

1. allo scopo di favorire la mobilità del personale, Volontario e Dipendente, da una regione all'altra, sia per addestramento, sia per interventi operativi, si impegnano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, ad adottare procedure amministrative e autorizzative speditive, anche per quanto riguarda i mezzi utilizzati.

**Art. 3- Formazione**

1. i Comitati attuano percorsi formativi condivisi e comuni, anche mediante le rispettive Scuole Regionali di formazione (ex Scuole infermieri), le quali avranno il compito di progettazione, pianificazione e gestione, dei percorsi educativi. Sarà necessaria, pertanto, la loro certificazione di qualità (ISO 9001:2008) e accreditamento presso le regioni di competenza.

Emissione: 24 marzo 2010	Revisione: 00	Approvazione:
--------------------------	---------------	---------------



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitati Regionali Liguria e Lombardia**



2. i Comitati riconoscono, in via prioritaria, come strumenti didattici nei percorsi formativi, la manualistica dei Vigili del Fuoco ed in particolare i Manuali S.A.F. (1A-1B-2A-2B) e, in tal senso, si adoperano al fine di ottenere dall'Amministrazione degli Interni le relative autorizzazioni.

**Art. 4 – Team U.S.A.R.**

1. i Comitati costituiscono squadre U.S.A.R. - Urban Search And rescue (ricerca e soccorso su macerie), conformemente alle Direttive Comunitarie (2008/73/CE, Euratom) e Linee guida internazionali (INSARAG - International Search and Rescue Advisory Group);
2. I Comitati, per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 1, compongono, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione tecnica paritetica con il compito di elaborare il progetto esecutivo da presentare agli organi direttivi, per l'approvazione, entro 90 giorni dalla sua formazione.
3. la Commissione, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, è composta di tecnici esperti, sia appartenenti alla CRI della Liguria e della Lombardia, sia esterni alla CRI.

**Art. 5 - Sinergie**

1. i Comitati per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, attivano ogni possibile sinergia con le altre Società Nazionali della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Associazioni private, nazionali ed estere, Enti e Corpi dello Stato a livello territoriale, in modo speciale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale partner di elezione della C.R.I..
2. Tali collaborazioni sono sottoscritte mediante appositi accordi, previo assenso del Servizio 10° Vigilanza ed Organi Territoriali del Comitato Centrale.

**Art. 6 – Norme finanziarie**

1. le spese comunque sostenute in applicazione del presente accordo sono a carico di ciascun Comitato per la parte di competenza, salvo quanto espresso in forma diversa.

Emissione: 24 marzo 2010	Revisione: 00	Approvazione:
--------------------------	---------------	---------------



**CROCE ROSSA ITALIANA**  
**Comitati Regionali Liguria e Lombardia**



Art. 7 – Norme finali e transitorie

2. il presente accordo ha validità a tempo indeterminato;
3. i Comitati si impegnano alla sua revisione, almeno una volta l'anno (solare) o qualora si presenti la necessità di adeguare i contenuti a disposizioni normative o alle innovazioni, al fine di migliorare gli aspetti organizzativi e operativi dell'accordo medesimo.
4. il presente protocollo può essere risolto in qualsiasi momento, in forma scritta, da una delle parti.
5. in tal caso, la sua validità a termine a partire da un mese successivo alla notifica da parte del Comitato recesso.

Letto, firmato e sottoscritto.

Milano, 8 aprile 2010

Il Commissario Regionale C.R.I. Liguria

*(dott. Massimo Nisi)*

Il Commissario Regionale C.R.I. Lombardia

*(Rag. Giovanni Fustella)*

Emissione: 24 marzo 2010	Revisione: 00	Approvazione:
--------------------------	---------------	---------------